



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 46

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

272<sup>a</sup> seduta: martedì 7 settembre 2021

Presidenza del presidente PARRINI

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(2266) LA RUSSA.** – *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

**(2310) ZANDA ed altri.** – *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(Discussione del disegno di legge n. 2266, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2310 e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 4  
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) . . . . . 4

**(2185) CANDIANI ed altri.** – *Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 6  
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), relatore . . . 6

**(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri.** – *Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 8, 10, 11  
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) . . . . . 10  
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) . . . . . 10  
MALAN (FdI) . . . . . 10  
MANTOVANI (M5S) . . . . . 10  
PIROVANO (L-SP-PSd'Az), relatrice . . . . . 8  
ROJC (PD) . . . . . 10  
RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) . . . . . 10  
VITALI (FIBP-UDC) . . . . . 10

---

Segle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(2266) LA RUSSA.** – *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

**(2310) ZANDA ed altri.** – *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(Discussione del disegno di legge n. 2266, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2310 e rinvio)

**PRESIDENTE, relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2266 e 2310.

Inizio ad illustrare il disegno di legge n. 2310, che è finalizzato a valorizzare i sindaci, primi referenti politici delle comunità di appartenenza, alle cui funzioni e al cui impegno, diventato sempre più gravoso e rischioso sia in termini di funzioni che di responsabilità giuridica per gli atti adottati (o non adottati), corrisponde un trattamento economico ormai del tutto inadeguato.

A fronte dell'incremento delle responsabilità, l'indennità di funzione è ferma al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, ridotta del 10 per cento, a decorrere dal 2006, a seguito di una disposizione della legge finanziaria dell'epoca. Per restituire dignità all'esercizio di funzioni tanto strategiche e mettere in evidenza il valore che la Repubblica riconosce ai suoi sindaci, il disegno di legge propone di parametrare le relative indennità – ferma restando la loro concreta definizione attraverso un decreto ministeriale – a quelle dei consiglieri regionali e, per quanto riguarda i sindaci metropolitani, a quelle dei presidenti di Regione.

L'articolo 1 del disegno di legge, che modifica l'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che: l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani sia pari al trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali; l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali; l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali; l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni delle varie classi demografiche sia pari a una percentuale – a scalare, dall'80 al 25 per cento – del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali.

Il trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali, cui il disegno di legge si riferisce, è quello determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 30 ottobre 2012, sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Si tratta di una cifra pari, rispettivamente, a 13.800 euro per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale e a 11.200 euro per i consiglieri regionali, determinata a suo tempo – sulla base dell'esperienza della Regione più virtuosa – come limite massimo onnicomprensivo per indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato. Sebbene ogni Regione possa stabilire autonomamente – entro tali limiti – l'ammontare delle indennità di carica e di funzione e dei rimborsi spettanti al proprio presidente, agli assessori e ai consiglieri regionali, e perciò il quadro sia in concreto abbastanza differenziato, l'adozione del parametro citato consente una uniforme determinazione dell'indennità dei sindaci e degli altri amministratori locali per tutto il territorio nazionale.

L'aumento dell'importo dell'indennità di funzione dei sindaci comporterà anche l'aumento dell'importo dell'indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori, che è stabilito in rapporto a quello dei sindaci. L'indennità dei sindaci e degli amministratori locali è interamente assoggettata a tassazione sul reddito, quindi, a differenza di quanto accade per le cariche regionali adottate come riferimento, cui sono corrisposte sia voci indennitarie, tassate, sia voci di rimborso, non tassate, l'importo che viene a determinarsi è da intendersi come lordo.

Per fare alcuni esempi concreti, se oggi un sindaco di un Comune fino a 3.000 abitanti percepisce 1.659,38 euro lordi per dodici mensilità (a seguito dell'incremento disposto, per questi soli Comuni, dal decreto-legge n. 8 del 2017) e un sindaco di un Comune fino a 5.000 abitanti percepisce 1.952,21 euro lordi, a seguito della riparametrazione proposta la retribuzione sarà pari, per entrambi, a 2.800 euro lordi. Per i Comuni da 10.001 e 30.000 abitanti si passerebbe dagli attuali 2.788,87 euro a 3.920 euro. Per i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia l'indennità viene fissata, indipendentemente dalla popolazione, a 10.080 euro lordi, mentre per i Comuni capoluogo di Regione si prevedono 12.420 euro lordi. Da notare che, secondo la disciplina attuale, il sindaco di un Comune superiore ai 500.000 abitanti percepisce 7.018,65 lordi mensili.

L'articolo 2 quantifica i maggiori oneri in 220 milioni di euro annui, e vi provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche il disegno di legge n. 2266, d'iniziativa del senatore La Russa, condivide lo spirito e le finalità del testo già illustrato e interviene del pari sull'articolo 82 del testo unico degli enti locali. Se ne differenzia invece per i parametri utilizzati per incrementare l'indennità dei sindaci. Da un lato, esso propone l'introduzione di un criterio di equiparazione tra le in-

dennità spettanti ai sindaci delle città metropolitane e quelle dei membri del Parlamento; dall'altro, prevede un incremento generalizzato, nella misura del 20 per cento, delle indennità spettanti ai sindaci degli altri Comuni italiani.

L'articolo 1 modifica l'articolo 82 del TUEL nel senso appena indicato. L'articolo 2 ha ad oggetto la copertura finanziaria e istituisce, presso il Ministero dell'intero, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui.

Alla luce dell'identità di oggetto, propongo di esaminare congiuntamente i due disegni di legge. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei segnalare che il Gruppo Lega si è fatto promotore della richiesta di calendarizzazione dei provvedimenti su tale argomento prima dell'estate. Immagino che qualche collega si chieda come mai non sia all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 2361 da noi presentato; ebbene, ne sono altrettanto stupito anch'io, ma abbiamo ricostruito l'accaduto e risulta che tale provvedimento, depositato il 5 agosto, sia ancora all'esame del Servizio per la qualità degli atti normativi.

PRESIDENTE. Non è ancora stato assegnato.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Esatto. Mi era stato assicurato che nella seduta odierna dell'Assemblea si sarebbe potuto procedere all'assegnazione, ma mi pare di capire che ciò non sia avvenuto, a meno che il provvedimento non venga assegnato a fine giornata, al termine dei lavori d'Assemblea.

La nostra richiesta pertanto è che l'esame non prosegua prima della congiunzione di tale proposta e che eventuali audizioni si svolgano contestualmente.

PRESIDENTE. Come il senatore Augussori ricorderà, in Ufficio di Presidenza, dove si era richiesta alle formazioni politiche l'indicazione delle priorità per i mesi a venire, si era preso atto della volontà della Lega di procedere su questo versante. Assicuro che, data l'importanza della materia, sulla quale peraltro vi è l'attenzione trasversale di tutti i Gruppi, si provvederà alla congiunzione dell'esame di ulteriori disegni di legge non appena questi saranno assegnati alla Commissione. Ovviamente, qualora dovessero svolgersi eventuali audizioni, queste riguarderebbero tutti i disegni di legge presentati sul medesimo argomento.

Ritenendo necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, propongo di fissare un termine per l'indicazione dei nominativi di soggetti da audire per le ore 10 di lunedì 13 settembre. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2185.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bressa.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame contiene una riforma molto significativa, perché sostanzialmente attribuisce nuove importanti funzioni alla Corte dei conti: sviluppa la funzione consultiva, razionalizza il controllo preventivo, ma soprattutto rafforza il controllo concomitante. Siamo pertanto di fronte ad una operazione che ha una rilevanza costituzionale sicuramente molto significativa. Seppure indirettamente, esso affronta il tema della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari e degli amministratori, la quale è all'origine della famosa paura di firmare gli atti, che è motivo in molti casi del rallentamento del buon andamento dell'amministrazione.

L'articolo 1 prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendano pareri nelle materie di contabilità pubblica su fattispecie di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro, e assicurino la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. Esso prevede altresì che, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, analoghi pareri siano resi anche dalle sezioni regionali di controllo. Lo stesso articolo esclude, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi. Ci siamo infatti trovati di fronte a situazioni, che non esito a definire imbarazzanti, in cui un amministratore è stato perseguito dalla Corte dei conti dopo aver agito sulla base di un'indicazione fornita dalla stessa Corte: si tratta di un paradosso che dovrebbe assolutamente scomparire dall'ordinamento.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di controllo preventivo della Corte dei conti.

Innanzitutto, si propone di aggiornare la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge novellata, per estendere il controllo preventivo di legittimità a tutti i contratti di appalto delle amministrazioni dello Stato, siano essi di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

Vengono poi inseriti tre commi aggiuntivi allo stesso articolo della legge n. 20 del 1994. Il primo dimezza i termini per il controllo preventivo sui contratti delle amministrazioni dello Stato e prevede che questi abbiano carattere perentorio e che la procedura di controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, debba essere conclusa

con una specifica deliberazione. Questa è un'altra delle vicende che rendevano infiniti i provvedimenti, rendendo impossibile l'assunzione di decisioni amministrative importanti.

Il secondo e il terzo comma aggiuntivo introducono invece la possibilità, per le Regioni e gli enti locali, in presenza di un'apposita norma di legge regionale o statutaria (da adottare previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti), di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. Anche in questi casi, i termini per la procedura di controllo sono dimezzati.

L'articolo 3 ha ad oggetto il rafforzamento del controllo concomitante, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto- semplificazioni), e prevede che la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, ne assicuri l'immediato svolgimento su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal PNRR. Esso stabilisce inoltre che, in caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, informandone contestualmente il Ministro competente, possa nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione. Si tratta di accelerare in maniera estremamente significativa tutte le procedure che purtroppo alcune volte hanno rallentato la possibilità di realizzare in tempi normali opere di straordinaria importanza.

L'articolo 4, infine, interviene in materia di riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Al comma 1, il disegno di legge prevede che il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 20 del 1994, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999. I primi sono quelli concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese, mentre i secondi hanno ad oggetto il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge. Si precisa inoltre che mediante tali atti sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 (funzioni di controllo) e 103 (funzioni giurisdizionali) della Costituzione.

Lo stesso articolo interviene, al comma 2, anche sulla composizione del consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevedendo che i quattro rappresentanti del Parlamento che ne fanno parte (eletti ai sensi dell'arti-

colo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15), possano essere confermati una sola volta.

Il comma 3 applica inoltre al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere *a*) e *b*), della legge n. 111 del 2007. Si tratta dell'estensione di disposizioni concernenti il Consiglio superiore della magistratura, il quale, con proprio regolamento, disciplina il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, nonché le indennità del personale non appartenente al proprio ruolo organico che vi svolge attività correlate a specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

Infine, il comma 4 stabilisce che le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti siano pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

Come vedete, si tratta di un provvedimento semplice nelle sue indicazioni, ma estremamente significativo, per cui auspico che si possa svolgere un ciclo di audizioni approfondite ed estese non solo al presidente e al consiglio di presidenza della Corte dei conti, ma anche a professori di diritto ed esperti.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione per le ore 12 di venerdì 10 settembre. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,05 alle ore 16,10.*

**(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge n. 1359.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pirovano.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, innanzitutto tengo a sottolineare che sono onorata di essere relatrice di questo provvedimento, perché tratta un tema molto grave e importante per il nostro Paese. Tutti conosciamo il problema dell'amianto e sappiamo quanto è stato fatto a livello normativo negli ultimi anni, ma i fatti di cronaca dimostrano ancora oggi la gravità del problema derivante dall'utilizzo dell'amianto, soprattutto in alcune zone del Paese, come Monfalcone e Casale Monferrato, dove, a causa del mesotelioma pleurico, muoiono tutt'ora circa 1.500 persone all'anno. Probabilmente chi non ha vissuto e non vive questo pro-



blema quotidianamente non si rende conto fino in fondo della drammaticità di quello che stanno continuando a vivere i malati e le loro famiglie.

Tengo altresì a sottolineare che il disegno di legge al nostro esame reca la prima firma della senatrice Marin; la collega abita infatti in provincia di Gorizia, non lontano da Monfalcone che, come dicevo, è una delle città più colpite da questo dramma. Anche se la legge n. 257 del 1992 ha messo al bando in Italia tutti i prodotti contenenti amianto, per una bonifica completa serviranno ancora trenta o quarant'anni. Sarà quindi necessario prevedere incentivi per il settore dell'edilizia, affinché si provveda alla eliminazione di questo pericoloso materiale dalle costruzioni e dai cantieri, oltre a ristori economici per le famiglie delle persone colpite da questa gravissima malattia.

Il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della loro attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare. La data corrisponde a quella già individuata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) come Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un riconoscimento onorifico ai Comuni, già sede di impianti che hanno prodotto o che hanno utilizzato l'amianto e conseguentemente hanno registrato nella popolazione un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate. Il riconoscimento onorifico consiste in una speciale medaglia che può essere apposta sul gonfalone del Comune, con relativo attestato.

L'articolo 3 fissa le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento: queste devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività intraprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema, nonché da un'apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una commissione per l'esame delle domande, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione procede anche alla determinazione delle caratteristiche della medaglia, che reca la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché dell'attestato.

L'articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconoscimento.

L'articolo 6 stabilisce gli oneri finanziari.

A fronte di una spesa modesta, si potrebbe dare un segno tangibile non solo come testimonianza e ricordo nei confronti delle vittime, ma come impegno a proseguire l'opera di bonifica e ad aiutare le famiglie delle persone malate o decedute.

Considero opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali, anche perché ritengo doveroso un confronto con le associazioni che si occupano da tanti anni del problema della diffusione delle malattie asbesto-correlate, in modo da comprendere bene le dimensioni della situazione attuale e valutare la necessità di ulteriori iniziative parlamentari a sostegno delle famiglie coinvolte.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare la relatrice per la sua illustrazione. Il Movimento 5 Stelle è totalmente concorde con gli obiettivi e le motivazioni del disegno di legge in esame, poiché è sempre stato molto vicino sia al dramma delle vittime e delle persone colpite, sia alla tematica ambientale correlata. Chiedo pertanto di aggiungere le firme di tutti i componenti del Gruppo al testo.

Riterrei altresì opportuno proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante, per accelerarne la definizione.

PRESIDENTE. Senatrice Mantovani, pur comprendendo bene le sue intenzioni, secondo il Regolamento in questa fase non è più possibile sottoscrivere il disegno di legge. Resta tuttavia agli atti l'intenzione manifestata dagli esponenti del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Quanto alla proposta di proseguire l'esame in sede deliberante, è necessario acquisire il consenso unanime dei Gruppi e quello del Governo.

BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, acconsentiamo alla richiesta avanzata dalla senatrice Mantovani.

ROJC (PD). Ci associamo alla richiesta anche noi del Partito Democratico, signor Presidente.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, acconsentiamo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Acconsente anche il mio Gruppo.

MALAN (Fdi). Signor Presidente, anche il Gruppo Fratelli d'Italia acconsente a tale richiesta.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la Lega è senz'altro favorevole ad accelerare il più possibile l'approvazione definitiva del disegno di legge, ma le chiedo il tempo necessario per una interlocuzione preventiva con la prima firmataria del testo su tale proposta, principalmente per una questione di correttezza nei suoi confronti.

PRESIDENTE. Colleghi, avviso che, ove acquisito il consenso di tutti i Gruppi, sarà inviata formale richiesta alla Presidenza del Senato e quindi al Governo affinché possa esprimersi sulla proposta di proseguire la discussione in sede deliberante. Nel frattempo, i lavori potranno proseguire in sede redigente. In ogni caso, anticipo che, dopo lo svolgimento delle audizioni, potrà essere costituito un comitato ristretto per snellire il più possibile l'iter del provvedimento.

Propongo pertanto di fissare un termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12 di venerdì 10 settembre. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

